



# COMUNE DI FOZA

Provincia di Vicenza

UFFICIO PATRIMONIO

Via Roma, 4 CAP. 36010 P. IVA – C.F. 00537800245

Tel. 0424/698003 - Fax 0424/698281

e-mail: patrimonio@comune.foza.vi.it

**copia**

Prot. n. 4096

## ORDINANZA N. 20/2019

**OGGETTO: CHIUSURA DEL SENTIERO CAI N.800 NEL TRATTO DELLA VALLE DEL CONZATO**

### ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (Arch. Luciano Cunico)***

Visti i danni provocati al patrimonio boschivo e strade silvo pastorali comunali e privato dal ciclone Vaia dello scorso ottobre;

Visto che con nota del 26/08/2019 prot. 2985 il Comune di Foza richiedeva un intervento urgente sulla Valle del Conzato (area retrostante il municipio fino ad incrocio con la SP.73 Val Vecchia) a causa di un grave dissesto idrogeologico causato delle precipitazioni avvenute durante la tempesta Vaia;

Visto che l'ondata di maltempo di questi giorni ha causato il crollo del ponte pedonale presente sul sentiero CAI n° 800, rendendo pericoloso il transito su detto sentiero;

Rilevato che per motivi di pubblica sicurezza ed incolumità risulta opportuna la chiusura al transito pedonale sul sentiero in oggetto;

Sentita l'Amministrazione comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7, e 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992 n 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo nr. 267/2000;

### **ORDINA**

Di vietare l'accesso al sentiero CAI n°800 nel tratto della Valle del Conzato e precisamente da dietro il municipio di Foza all'incrocio con la SP.76 "Val Vecchia" dal 15/11/2019 fino al ripristino del ponte pedonale e della rimessa in sicurezza del sentiero;

Al CAI, Sezione Altopiano dei 7 Comuni di fare opportuno avviso attraverso i propri mezzi di comunicazione;

La presente ordinanza è resa pubblica con affissione all'Albo Pretorio Comunale;

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 successive modifiche l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

### **D I S P O N E**

- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
- Che la presente ordinanza sia resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste per legge e per mezzo dell'istallazione dei prescritti segnali stradali.

### **A V V E R T E**

- 1) Che in caso mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 689/81 e dall'art.16 L.3/2003, nonché le sanzioni previste dal R.P.R.;
- 2) A norma dell'art. 3 quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

*Copia della presente ordinanza viene trasmessa ai Carabinieri Forestale di Asiago ed al CAI Sezione di Asiago, Altopiano dei 7 Comuni.*

*Foza, li 15/11/2019.*

*Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
F.to Cunico Arch. Luciano*

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 15/11/2019 al 30/11/2019

Foza, li 15.11.2019

Il Messo comunale  
F.to Segafredo Sandro